N. R.G. 1498/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. 1498/12 promossa da:

P[redacted] (C.F. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. I[redacted] B[redacted] Fulvio e Giobbe Zardo ed elettivamente domiciliata in via T[redacted], A[redacted]

Attrice opponente

contro

S[redacted] G[redacted] T[redacted] (C.F. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. A[redacted] G[redacted] C[redacted] e A[redacted] T[redacted] elettivamente domiciliato in via L[redacted] n.[redacted], S. B[redacted] d[redacted] T[redacted]

Convenuta opposta

Svolgimento del processo

- Con atto di citazione la P[redacted] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 342/12 emesso dal Tribunale di A[redacted] P[redacted] con cui si ingiungeva all'opponente di pagare in favore dell'opposta le somme portate dalle fatture n. 89/11 e n. 42/12 per contratto di noleggio di gru e risarcimento del danno.

Eccepiva preliminarmente l'opponente l'incompetenza del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Roma; nel merito, sosteneva che tra le parti non veniva concluso nessun contratto di noleggio in virtù del quale l'opposta doveva fornire gru in favore dell'opponente. Contestava, quindi, la domanda di parte opposta perché infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi il proprio diritto di ottenere il pagamento della fattura n. 902/11 per servizi resi all'opponente; eccepiva altresì in via subordinata la compensazione del proprio credito con l'eventuale credito accertato in favore dell'opponente.

Si costituiva in giudizio l'opposta resistendo alla eccezione di incompetenza territoriale proposta. Nel merito, contestava la domanda di parte opponente perché infondata.

Firmato Da: RICCI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7a67

Nel corso della fase istruttoria veniva espletata prova per testi ed all'udienza del 26 ottobre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Motivi della decisione

- Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della opposta di ottenere il pagamento di due fatture commerciali; rispettivamente, la n. 89/11 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per il noleggio di due gru per i giorni del 22,23,26 e 27 /9/11; la n. 42/12 per rimborso delle somme versate dalla opposta alla Cantina C[redacted]R[redacted]per i danni da questa ultima subiti nell'adempimento da parte della opponente del servizio di trasporto di cisterne. In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva riconoscersi il proprio diritto di ottenere il pagamento delle somme portate dalla fattura 902/11.

- Sull'eccezione di incompetenza per territorio.

La competenza a decidere del procedimento monitorio deve essere valutata in riferimento alle domande proposte dalla opposta in sede monitoria, con particolare riferimento a quella relativa all'adempimento del contratto di noleggio invocato, domanda che attrae anche quella di risarcimento del danno, nel senso che è sufficiente che una delle domande proposte appartenga alla competenza del giudice adito perché l'eccezione possa ritenersi disattesa.

Ai sensi dell'art. 20 cpc per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo ove l'obbligazione deve eseguirsi, ovvero del domicilio del creditore. La opposta ha dichiarato la propria sede in A[redacted]P[redacted], circostanza questa non contestata dalla opponente.

Trova quindi applicazione l'art. 20 del codice di rito che prevede che il foro ulteriore del luogo ove il pagamento debba eseguirsi che, nel caso di specie, è in A[redacted]

Pertanto la competenza è stata correttamente radicata dall'opposta con il procedimento monitorio.

- Per quanto attiene il merito della vicenda, la domanda di pagamento della somma di euro 4.598,00 proposta dalla opposta merita accoglimento.

Dalle risultanze istruttorie date dalla prova per testi e dai documenti in atti, è emerso che tra l'opponente e l'opposta sorse una obbligazione contrattuale in virtù della quale l'opposta avrebbe fornito alla opponente n. 2 gru.

I termini contrattuali hanno avuto riscontro nella prova per testi laddove è stato dichiarato che la prestazione della fornitura delle gru venne effettivamente richiesta ed utilizzata dalla opponente.

In merito al prezzo pattuito, anche tale elemento trova conforto dalle risultanze della prova per testi. Parte opponente, poi, non ha formulato specifica contestazione in ordine alla congruità del prezzo richiesto per la fornitura delle gru, per cui è sottratta ogni valutazione in ordine a questo ultimo aspetto.

- La domanda di parte opposta relativa alla richiesta di risarcimento del danno portata dalla fattura n. 42/12 deve essere anche essa accolta.

Firmato Da: RICCI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7a67

E' pacifico che l'opponente nell'esecuzione della prestazione relativa al trasporto delle cisterne per conto dell'opposta abbia cagionato un danno al terzo, risarcimento di cui si è fatto carico l'opposta. Tale dato emerge chiaramente dai documenti in atti con cui viene riconosciuto dall'opponente l'avvenuta lesione delle cisterne durante il trasporto delle stesse. Le denunce di sinistro e la prova per testi mostrano chiaramente la sussistenza di un fatto imputabile all'opponente che ha determinato il danno.

L'entità del danno è determinato nel suo ammontare, atteso che l'opposta ha effettivamente sopportato l'esborso della somma di euro 2.300,00 portato dalla fattura azionata, così come risulta dai documenti in atti.

Quindi l'opposta, in conseguenza del comportamento tenuto dall'opponente, si è vista costretta a sopportare gli oneri relativi ai danni patiti dal terzo, danni che sono stati effettivamente pagati. L'entità del danno, così come indicato, appare congrua rispetto alla somma pretesa dal terzo.

Pertanto, parte opposta ha fornito la prova del proprio diritto di credito avanzato in sede monitoria.

- Per quanto attiene la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente relativa al pagamento delle somme dovute per il trasporto delle cisterne, è pur vero che l'opposta ha sollevato eccezioni in ordine alla corretta esecuzione della prestazione da parte dell'opponente, ma la stessa parte processuale contesta il diritto della parte opponente al pagamento della somma senza formulare domande di risoluzione del contratto, di risarcimento, di riduzione del prezzo o altro, ma si limita a contestare il diritto invocato dalla controparte puramente e semplicemente.

Invero, la prestazione di trasporto venne eseguita dalla opponente e le modalità non corrette lamentate dalla parte opposta non trovano riscontro in una domanda giudiziale diretta far valere l'inadempimento.

In sostanza, la prestazione è stata eseguita; l'opposta lamenta un non corretto inadempimento dell'obbligazione; tuttavia, l'opposta non formula domande dirette a far valere l'inadempimento od il corretto adempimento della prestazione della opponente, così che non è possibile statuire nel merito.

La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente deve pertanto essere accolta.

- Sussistono ragioni giuridiche per procedere all'accoglimento della eccezione di compensazione del credito proposta dalla opponente in relazione al credito vantato e ritenuto sussistente azionato in via riconvenzionale con quello preteso dalla opposta azionato in via monitoria. Nessun elemento giuridico osta all'applicazione dell'art. 1243 cc, essendo i crediti vantati dalle controparti esigibili e non soggetti a condizione od a termine.

- Le spese di lite, graduato il valore delle domande, valutate le eccezioni sollevate e disattese e considerata la soccombenza reciproca, vengono parzialmente compensate, e vengono liquidate in favore dell'opposta nella misura di euro 1.000,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Firmato Da: RICCI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7a67

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- respinge l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno ad emettere il decreto opposto proposta dall'opponente;

- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 342/12 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, confermando in ogni sua parte il decreto opposto.

- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente condannando la S[redacted] G[redacted]-T[redacted] a pagare in favore della P[redacted] la somma di euro 5.142,50, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data della messa in mora al soddisfo.

- in accoglimento della domanda di compensazione proposta, dichiara la compensazione dei reciproci crediti vantati dalle parti, così che da quanto spettante alla S[redacted] G[redacted]-T[redacted] in virtù del decreto ingiuntivo n. 342/12 debba essere detratta la somma spettante alla P[redacted] di euro 5.142,50, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data della messa in mora al soddisfo.

- condanna la Pompa s.r.l. a rifondere alla S[redacted] G[redacted]-T[redacted] le spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così è deciso in Ascoli Piceno, 7 dicembre 2016

Il G.O.T.

Avv. Roberto Ricci

Firmato Da: RICCI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d7a67